



COMUNE DI MICIGLIANO

PROVINCIA DI RIETI

UFFICIO TECNICO

COMUNE DI MICIGLIANO

PROVINCIA DI RIETI

Prot. n. 0002001/Uscita del 06-08-2021

Cat. 6 classe:9

ALBO PRETORIO

Pubblicato all'Albo Pretorio con il

n. 420 dal 06-08-2021

al 21-08-2021

Micigliano il 06-08-2021



Spett.le F.lli Di Biagio Edilizia Artigiana SNC
Via dei Campi snc
02010 MICIGLIANO (RI)

Oggetto : Concessione di occupazione temporanea suolo pubblico – proroga.

VISTA la domanda presentata al protocollo del Comune di Micigliano il 21.04.2020 al n.159 dal titolare della Ditta F.lli Di Biagio Edilizia Artigiana SNC e relativa alla richiesta di concessione occupazione di suolo pubblico in via del Comune per posizionamento ponteggio al fine di realizzare i lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato di proprietà periodo 25.01.2020-25.03.2020;

DATO ATTO che l'emergenza epidemiologica ha condizionato l'attività di cantieri rimasti inattivi senza poter rimuovere le occupazioni (impalcature o aree di cantiere)

RICHIAMATO il DPCM 22 marzo 2020 che ha sospeso, con decorrenza dal 23 marzo 2020, l'attività di molti cantieri con eventuale prosecuzione sino al 25 marzo (o in attività fino al 25 marzo con eventuale prosecuzione fino al 28 marzo) per le opere necessarie alla chiusura e messa in sicurezza del sito;

VISTO l'art. 3 bis, comma 1, lettera a) del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con la legge 27 novembre 2020, n.159, che ha modificato l'art. n. 103, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con la legge n. 24 aprile 2020, n. 27, prorogando la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati fino alla data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (31 luglio 2021);

VISTO l'art. 1, del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche che testualmente recita : *"In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021"*.

VISTA la nota pervenuta al protocollo comunale in data 02.07.2021 con la quale l'Ing. Lancia Fabrizio, redattore del progetto per la manutenzione straordinaria dell'edificio di proprietà della ditta F.lli Di Biagio Edilizia Artigiana SNC ed incaricato dalla ditta medesima, richiede un'ulteriore proroga di mesi sei della concessione di occupazione suolo in via del Comune per la presenza del ponteggio posto a tutela della pubblica sicurezza in via del Comune – fabbricato foglio 12 mappale 409 - alla scopo di definire la progettazione esecutiva funzionale per la messa in sicurezza dell'immobile in oggetto;

VISTO il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione, approvato con D.C.C. n. 2 del 29.05.2021;

CON LA PRESENTE

a norma dell'art. 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con la legge n. 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dall'art. 3 bis, comma 1, lettera a) del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con la legge 27 novembre 2020, n.159, la concessione di occupazione di suolo pubblico della via del Comune – fabbricato foglio 12, mappale 409, di mq 9,00, (che verranno verificati dall'U.T. previo sopralluogo per la definizione dei pagamenti) per il posizionamento di un ponteggio al fine di realizzare i lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato di proprietà, viene prorogata fino al 31 dicembre 2021, data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 stabilita dall'art. 1, del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105;

Verranno computati gli oneri di occupazione per il tempo concesso e comunicati alla ditta edile F.lli di Biagio;

E' vietato al concessionario alterare in alcun modo il suolo occupato salvo autorizzazione con cauzione;

L'occupazione deve effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti;

Il concessionario deve mantenere costantemente pulita l'area a lui assegnata;

La presente concessione non autorizza il titolare all'esercizio di altre attività oltre a quella qui menzionata;

Sono fatti salvi i diritti di terzi;

Il concessionario ha l'obbligo di riparare tutti i danni eventualmente derivanti dall'occupazione;

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di imporre nuove condizioni alla presente;

La presente concessione ha carattere personale e non può essere ceduta;

Il Sindaco può sospendere temporaneamente la presente concessione di occupazione per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità;

La presente concessione può essere revocata per violazioni agli obblighi previsti nella stessa o violazioni di norme e regolamenti in materia di occupazione dei suoli, oltre che per sopravvenute ragioni di pubblico interesse;

A fine occupazione deve essere ripristinato lo stato ante-opera;

Per le violazioni delle norme concernenti l'occupazione sono punite a norma degli articoli 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 03.03.19834 n.383, della L. 24.11.1981 n.689 e ss.mm.ii. e del D.L. 30.04.1992 n.285 e ss.mm.ii..

IL SINDACO
Ing. Emiliano Salvati

